

Verbale n. 63 del 30/09/2019

Oggetto: D.LGS. 285/92 ART. 123, D.M 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. N. 1037/2011. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA APPROVATO CON D.C. N. 169 DEL 12.09.2012. MODIFICHE.

Pagina 1 di 5

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 30 SETTEMBRE 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN DOMENICO TOMEI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Vice Segretario Generale FABIO LEONELLI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4. In particolare risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente	PLATIS ANTONIO	Assente
COSTI MARIA	Assente	REBECCHI MAURIZIA	Presente
LUGLI STEFANO	Assente	RUBBIANI MARCO	Presente
MAGNANI SIMONA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
NANNETTI FEDERICA	Presente	ZANIBONI MONJA	Presente
PARADISI MASSIMO	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 63

D.LGS. 285/92 ART. 123, D.M 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. N. 1037/2011. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA APPROVATO CON D.C. N. 169 DEL 12.09.2012. MODIFICHE.

Oggetto:

D.LGS. 285/92 ART. 123, D.M 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. N. 1037/2011. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA APPROVATO CON D.C. N. 169 DEL 12.09.2012. MODIFICHE.

La Legge 15.03.1997 n. 59 ha delegato al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1957 n. 59”*, art. 105 *“Funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali”* ha conferito alle regioni e agli enti locali diverse funzioni: in particolare al comma 3 sono elencate le diverse funzioni attribuite alle Province e in particolare alla lettera c), gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.

In sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni-Enti Locali, tenutasi in data 14.02.2002, è stato approvato l'Accordo relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98.

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna 13.05.2003 n. 9 *“Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 15.5.2003 n. 71, disciplina alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate tra i quali anche gli esami in argomento, la composizione della commissione, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi membri.

La Legge Regionale sopra citata all'art. 2 comma 3, dopo avere elencato al comma 1 le funzioni conferite alle province ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, testualmente recita: *“Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge”*.

La Legge 07.04.2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province fra le quali le funzioni inerenti le autorizzazioni ed il controllo in materia di trasporto privato.

La Legge Regionale 30.07.2015 n. 13 *“Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.”* stabilisce le funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto privato.

L'art. 123 del D.Lgs. 285/92 detta disposizioni in merito all'esercizio dell'attività di autoscuola disponendo che le autoscuole oltre avere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica devono disporre anche di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei.

Il D.M. 17.05.1995 n. 317 *“Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole”* detta norme in merito all'attività di autoscuole stabilendo in particolare i requisiti che devono essere posseduto dagli insegnanti/istruttori di autoscuola.

La L. 40/2007 ha modificato in modo sostanziale la normativa disciplinante l'attività di educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti svolta dalle autoscuole, introducendo in particolare nuove norme disciplinanti i requisiti degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; l'art. 123 comma 10 del D.Lgs. 285/92, come modificato dalla normativa sopracitata, prescrive, per coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire la qualifica

professionale di insegnante/istruttore di autoscuola, l'obbligo della frequenza a corsi di formazione.

Il D.M. 26.01.2011 n. 17 *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”* detta norme inerenti:

- i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola,
- i corsi di formazione iniziale e periodica,
- gli esami per il conseguimento di tale abilitazione.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1037 del 18 luglio 2011 detta disposizioni attuative del D.M. n. 17/2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 155 del 20.11.2002 veniva approvato il Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.

Le disposizioni legislative sopra citate hanno reso necessaria l'approvazione di un nuovo Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12.09.2012.

La deliberazione sopra citata ha altresì abrogato il Regolamento provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 155/2002.

L'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 ha sostituito l'intero Titolo I del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231; nello specifico all'art. 1 comma 2 lettera dd), punto 1, paragrafi 1.1 e seguenti, del D.Lgs. 231/2007 vengono precisate alcune definizioni presenti nel decreto legislativo stesso in particolare cosa si intenda per persone politicamente esposte: *“dd) ...persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

1) sono persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e sottosegretario, Presidente della Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;....”

Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 dà attuazione alla *direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione* stabilendo in quali casi e nei confronti di chi, è obbligatorio applicare adeguate verifiche rafforzate in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come ad esempio di *persone politicamente esposte* così come sopra definite.

L'art. 9 del Regolamento provinciale sopra citato detta disposizioni in merito alla Commissione esaminatrice, in particolare il comma 8 dispone che *“I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale, o incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria, o avere comunque legami con enti che potrebbero comportare conflitti di interesse”*.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario limitare la prescrizione di cui al sopra citato comma 8 dell'art. 9 del regolamento provinciale a persone *“politicamente esposte”* modificando tale disposizione regolamentare nel modo seguente:

“I componenti non devono essere persone politicamente esposte così come definite dal comma 2 dell'art. 1, lettera dd), punto 1), paragrafi 1.1 e seguenti del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, rivestire incarichi di rappresentanza di carattere sindacale di

rilevanza provinciale, regionale o nazionale o incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria o avere comunque legami con enti che potrebbero comportare conflitti di interesse”.

Un’ulteriore modifica da effettuare riguarda l’art. 4 comma 5 che detta disposizioni in merito ai titoli di studio conseguiti all’estero, sia in un Paese appartenente all’Unione Europea che extracomunitario, per precisare in modo più chiaro quale documentazione è necessario produrre all’atto della domanda di partecipazione all’esame.

L’art. 4 comma 3 recita testualmente:

“Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.”
tale comma viene sostituito dal seguente comma:

“Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario produrre la seguente documentazione attestante il riconoscimento degli stessi:

a) titoli di studio conseguiti presso un Paese membro dell’Unione Europea

- *titolo di studio conseguito;*
- *dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali);*

b) titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario

- *titolo di studio conseguito;*
- *dichiarazione di valore del titolo conseguito rilasciata a cura dell’Autorità Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo di studio stesso;*
- *dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali)”;*

La parte in corsivo dell’art. 7 comma 6 viene abrogata perché sostituita dal nuovo comma 3 dell’art. 4 sopra citato.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il Dirigente del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente concede la parola al Funzionario dell’Ente, Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni che illustra il presente atto.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:

PRESENTI	n.	9
FAVOREVOLI	n.	9

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare, come specificate in premessa, le modifiche al Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di insegnante ed

istruttore di autoscuola, il cui testo, nella versione aggiornata, è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Dirigente competente ad apportare, con proprio atto, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per l'attivazione di procedure operative più efficaci ed efficienti o per il miglioramento delle modalità organizzative;

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata all'unanimità come segue:

PRESENTI	n.	9
FAVOREVOLI	n.	9

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN DOMENICO TOMEI

Il Vice Segretario Generale
FABIO LEONELLI

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE
DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

*Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli
per l'ammissione, procedure d'esame*

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 6 – Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 7 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 – Commissione d'esame
- Art. 10 – Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 11 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 12 – Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 13 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
- Art. 14 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 15 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 16 – Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 17 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 18 – Adeguamento normativo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendano sostenere presso la Provincia di Modena gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento; gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore di autoscuola (di seguito abilitazione) è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Il bando viene pubblicato nel sito web della Provincia di Modena per 30 giorni (trenta), nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Modena del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, per opportuna conoscenza; allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Modena si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche sul sito web della Provincia di Modena e trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla locale Motorizzazione Civile. Anche in tale ipotesi allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:

¹ D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; D.M. 17 maggio 1995 n. 317; D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; L.R. 13 maggio 2003 n. 9; DGR. 18 luglio 2011 n. 1037.

A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni²;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.

B) per gli istruttori di guida (art. 6 del D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 21 anni
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale)³
- c) Requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni²;
patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore completa*);;
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore parziale*);;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore per apertura autoscuola*);
- 2. Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti insegnanti di teoria ed istruttori di guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono anche avere partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.
- 3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre la seguente documentazione attestante il riconoscimento degli stessi:
 - a) **titoli di studio conseguiti presso un Paese membro dell'Unione Europea**
 - titolo di studio conseguito;
 - dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali);
 - b) **titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario**
 - titolo di studio conseguito;
 - dichiarazione di valore del titolo conseguito rilasciata a cura dell'Autorità Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo di studio stesso;

² Art. 120 comma 1 D.Lgs. 285/92: "Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R.9/10/1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".

*ora sostituite dal D.Lgs. n. 159/2011;

³ Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

- dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali).
- 4. I candidati devono avere la residenza nel territorio della Provincia di Modena o delle Province con le quali eventualmente la stessa stipuli una convenzione per la gestione degli esami.
- 5. Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:
 - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
 - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
 - c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

ART. 6 – CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE

1. Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs. 285/92.
2. Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) d)1 o d)2 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie di patenti successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire l'abilitazione, devono indirizzare alla Provincia di Modena regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale che provvede all'espletamento delle operazioni d'esame e scaricabile dal sito internet dell'Ente stesso.⁴
2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:

- a) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ecc.;
 - b) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
 - c) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere A) a), b), c) e B) a), b), c) e comma 4.
- 3. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata debbano pervenire all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
 - 4. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - b) originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
 - c) fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'impiegato incaricato prenderà visione.
 - 5. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione.
 - 6. Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento
 - 7. Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;
 - b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
 - c) predispone l'atto con l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che viene pubblicato sul sito web della Provincia di Modena;
 - d) comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame, nei modi che saranno specificati nel Bando;
 - e) comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione nei modi che saranno specificati nel Bando.
- 2. Il Bando di cui al precedente art. 3 del presente regolamento può stabilire la data ed il luogo della sessione d'esame, in tale ipotesi non si provvederà all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 lettera d) salvo diverse disposizioni rispetto a quanto indicato nel Bando stesso.

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
3. Nella commissione d'esame deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.⁵
4. La Commissione è composta da⁶:
 - a) un Dirigente della Provincia di Modena o da un funzionario con funzioni di Presidente;
 - b) un membro esperto designato dalla Provincia;
 - c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) nell'ipotesi in cui fra i membri della commissione non vengano assicurate le condizioni di cui al precedente comma 3 la Provincia nominerà, per l'espletamento delle sole prove pratiche, uno o più membri esperti che andranno ad integrare la commissione.Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
5. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente o da suo delegato.
7. Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente;
8. I componenti non devono essere persone politicamente esposte così come definite dal comma 2 dell'art. 1, lettera dd), punto 1), paragrafi 1.1 e seguenti del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, rivestire incarichi di rappresentanza di carattere ~~politico~~ o sindacale di rilevanza provinciale, regionale o nazionale ~~ed~~ o incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria, o avere comunque legami con enti che potrebbero comportare conflitti di interesse.
9. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
10. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 4 lettera d) del presente articolo, qualora venisse convocato solamente per l'espletamento delle prove pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, verrà corrisposto 1/3 dell'importo del gettone di presenza.
11. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
12. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione ad eccezione del membro integrativo di cui al precedente comma 4 lettera d) che dovrà essere presente solo per le prove pratiche.
13. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

⁵ Art. 8, comma 2 punto 3), secondo periodo del D.M. 17/2011

⁶ Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

14. La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.
15. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 11 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore, fino ad un tempo massimo di sei, come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
 - a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);

- b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
- c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);
- 3. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e comunicata ai candidati attraverso mezzi idonei.

ART. 12 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) Il candidato sostiene le prove pratiche, di cui al seguente comma 3, per dimostrare la propria capacità di istruzione; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta),
 - d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) il punteggio per ciascuna prova pratica non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a 12 (dodici), rispetto al punteggio massimo di 20, (venti); a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci);
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
 - a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
4. Le prove pratiche, di cui al precedente comma 2 lettere c) e d), si svolgono con le seguenti modalità per valutare capacità di istruzione alla guida, di seguito elencate:
 - a) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare di almeno patente A;

- b) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
 - c) **capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D**, a scelta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.
- 5. I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola;
 - 6. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*), sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo⁸.
 - 7. L'articolazione temporale delle tre prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

ART. 13 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

- 1. I candidati possono richiedere, con un'unica istanza, di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 11 comma 1 lett. a) e articolo 12 comma 2 lett. a), sarà comune.
- 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 i diritti di segreteria, dovuti all'amministrazione, saranno versati dal richiedente per ciascuna tipologia d'esame.
- 3. L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se, nel complessivo di ottanta domande, non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore, fino ad un tempo massimo di sei, come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) il candidato sostiene due prove orali sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2001), e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); le prove si intendono superate con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta), per ciascun orale sostenuto;
- e) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) ed c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lettera f);
- f) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A

- (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento): il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
- **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria C+E o D** a scelta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente regolamento) condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci); supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

4. Qualora il candidato voglia conseguire oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a 12 (dodici), rispetto al punteggio massimo di 20 (venti)
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 lettera e), per potere conseguire l'abilitazione di insegnante dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 14 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 14 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione si intenda conseguire¹⁰ e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011.
2. L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida, svolto secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, verte sulle prove di cui al predetto articolo 12 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) (quiz) dello stesso articolo 12;
3. **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera A) deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante, secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. 17/20.
4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria, svolto secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, verte sulle prove di cui al predetto articolo 11, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettera a) (quiz).
5. **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b) (*abilitazione istruttore parziale*) del presente Regolamento che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e allegare all'istanza, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/20, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo.
6. L'esame per l'integrazione dell'abilitazione di cui al precedente comma 5, svolto secondo le modalità di cui al precedente art. 12, verte sulla prova di cui al medesimo art. 12 comma 4, lettera a) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

ART. 15 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della

¹⁰

Art. 5 comma 1 del presente Regolamento

Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.

2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché, nell'ipotesi di abilitazione di istruttore, essere precisate le tipologie di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*), b) (*abilitazione istruttore parziale*), e c) (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*), del presente Regolamento.
5. L'attestato viene stampato in duplice originale l'uno dei quali da consegnare all'abilitato in bollo previa istanza di quest'ultimo.
6. Sarà cura dell'ufficio preposto la tenuta di un registro degli attestati rilasciati.

ART. 16 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 18 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



Provincia
di Modena

Verbale n. 63 del 30/09/2019

Oggetto: D.LGS. 285/92 ART. 123, D.M 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. N. 1037/2011. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA APPROVATO CON D.C. N. 169 DEL 12.09.2012. MODIFICHE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 63 del 30/09/2019 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 02/10/2019

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 63 del 30/09/2019

Oggetto: D.LGS. 285/92 ART. 123, D.M 317/95, D.M. 17/2011, D.G.R. N. 1037/2011. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA APPROVATO CON D.C. N. 169 DEL 12.09.2012. MODIFICHE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 63 del 30/09/2019 è divenuta esecutiva in data 12/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA

Originale firmato digitalmente